MISURE PER PREVENIRE, CONTRASTARE E REPRIMERE IL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO E L'ATTIVITA' DEI PAESI CHE MINACCIANO LA PACE E LA SICUREZZA INTERNAZIONALE

Art. 10

Unità di informazione finanziaria per l'Italia

Compiti dell'Unita' di informazione finanziaria Le attribuzioni dell'Unita' di informazione finanziaria, previste dalle disposizioni vigenti per la prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, sono esercitate anche per il contrasto del finanziamento del terrorismo. L'Unita' di informazione finanziaria cura altresi' il controllo dell'attuazione delle sanzioni finanziarie adottate dall'Unione europea ovvero con i decreti di cui all'articolo 4 nei confronti dell'attivita' di paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2007, N. 231. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2007, N. 231. L'Unita' di informazione finanziaria cura la raccolta delle informazioni e dei dati di natura finanziaria relativi ai soggetti designati, ai fondi ed alle risorse economiche sottoposti a congelamento e agevola la diffusione delle liste dei soggetti designati e delle successive modifiche.

Versione in vigore dal 17 ottobre 2012, non più in vigore dal 4 luglio 2017 · versione 5

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attivita' dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale
Estremi	Decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 luglio 2007

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-109-2007/art-10-unita-di-informazione-finanziaria-per-l-italia/versione/5

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it